

**SEZIONE I****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 28 febbraio 2020, n. 15

**Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 155/2019.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

**SOMMARIO****PREAMBOLO**

Art. 1 - Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 155/2019

Art. 2 - Norma finanziaria

Art. 3 - Entrata in vigore

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche 8 maggio 2019, n. 155, depositata il 5 luglio 2019;

Considerato quanto segue:

1. Con sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche 155/2019, la Regione Toscana e la Provincia di Massa Carrara sono state condannate a pagare in solido e tra loro al 50 per cento ciascuna, a favore di Soema S.r.l., in liquidazione e concordato preventivo, la somma complessiva di euro 388.140,65, oltre gli interessi legali da calcolare dalla data del 23 settembre 2003 alla data del soddisfo, relativamente al risarcimento dei danni da allagamento subiti a seguito dell'esonazione del torrente Carrione del 23 settembre 2003;

2. A seguito della pronuncia la Soema S.r.l., tramite il proprio legale, ha richiesto alla Regione Toscana

in data 27 settembre 2019, il pagamento dell'intero importo dovuto determinato dalla quota capitale di euro 388.140,65 oltre gli interessi legali, in esecuzione della sentenza suddetta. Gli interessi nella misura legale ammontano a euro 105.707,71, somma stimata per il periodo intercorrente dal 23 settembre 2003, calcolati prudenzialmente al 31 marzo 2020;

3. È necessario provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva per la somma complessiva di euro 493.848,36 ivi compresa la quota del 50 per cento spettante alla Provincia di Massa Carrara, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs.118/2011;

4. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

**Art. 1**

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 155/2019

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42), è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione Toscana per il valore complessivo, compresi gli oneri accessori, di euro 493.848,36, derivante dalla sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche 8 maggio 2019, n. 155, depositata in data 5 luglio 2019. Poiché la somma è posta in via solidale a carico della Regione Toscana e della Provincia di Massa Carrara, la Regione procederà a richiedere alla Provincia medesima la restituzione della quota da essa dovuta e pari al 50 per cento dell'importo complessivamente erogato.

**Art. 2**

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati in un importo massimo pari ad euro 493.848,36, compresi gli oneri accessori, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo 1 "Spese correnti", mediante utilizzo, con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs. 118/2011, delle risorse accantonate nell'apposito fondo per passività potenziali della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1

“Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

Art. 3  
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 28 febbraio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25.02.2020.

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge della Giunta regionale** 3 febbraio 2020, n. 32

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 4 febbraio 2020, n. 438

**Proponenti:**

**Presidente** Enrico Rossi

**Assessore** Federica Fratoni

**Assegnata** alla 1<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 19 febbraio 2020

**Approvata** in data 25 febbraio 2020

**Divenuta** legge regionale 9/2020 (atti del Consiglio)

---

**SEZIONE III**

---

**PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
**- Ordinanze**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2020, n. 4

**Ordinanza n. 4 del 26/2/2020 Integrazioni dell'Ordinanza n. 3 del 24 febbraio 2020 Misure organizzative ed attuative dell'ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19.**

Ad integrazione dell'Ordinanza n. 3 del 24/2/2020 si stabiliscono le seguenti ulteriori misure per la prevenzione della diffusione della malattia infettiva COVID-19:

Al fine di rendere uniforme la gestione dell'emergenza in atto;

- Si istituisce presso il Coordinamento Regionale Maxiemergenze, di cui alla DGR 865/2014, un tavolo tecnico di coordinamento per la elaborazione di procedure e linee di indirizzo relative alla gestione della emergenza Coronavirus per le Centrali Operative 118 e i Sistemi di Emergenza Territoriale.

- Tale coordinamento si riunisce presso la Sala CROSS della Centrale Operativa 118 di Pistoia Empoli ed è costituito da:

1) Direttori di Dipartimento Emergenza ed Area Critica delle Aziende USL o loro delegati.

2) 1 Direttore di Centrale Operativa 118 per ciascuna Azienda USL o loro delegati.

3) Direttori dei Dipartimenti delle Professioni Infermieristiche e Ostetriche o loro delegati.

4) Presidenti degli Organismi Federativi Maggiormente Rappresentativi e del Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana o loro delegati

e opera in raccordo con la Task Force Regionale per l'emergenza Coronavirus.”.

La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna.

Firenze, 26 febbraio 2020

*Il Presidente della Giunta regionale*  
Enrico Rossi

---

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2020, n. 5

**Ordinanza n. 5 del 28 febbraio 2020 “Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante